

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI PONTE DI PIAVE (TV) E GORGO AL
MONTICANO (TV) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemila..... addì del mese di (.....)

Tra i Comuni di

- Ponte di Piave (TV), codice fiscale 80011510262, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
- Gorgo al Monticano (TV), codice fiscale 80011430263, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*

Premesso che le Amministrazioni comunali di:

- **Ponte di Piave**, con deliberazione consiliare n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, e
- **Gorgo al Monticano**, con deliberazione consiliare n..... del, dichiarata immediatamente eseguibile,

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria comunale in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, del D.P.R. 465/1997 ;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

I Comuni di Ponte di Piave e Gorgo al Monticano stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato e in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Ponte di Piave, ai sensi del D.M. 21.10.2020 assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale.

La revoca del Segretario avviene nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 267/2000 e del CCNL sottoscritto in data 17.12.2020 s.m.i..

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in ambedue gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il vicesegretario che verrà individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo convenzione tra i vicesegretari in servizio nei Comuni della convenzione o altro Segretario a scavalco.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

ART. 5 - PRESTAZIONI LAVORATIVE DEL SEGRETARIO

Il Segretario della convenzione esercita la sua attività con autonomia organizzativa, tenuto conto anche delle esigenze e della complessità delle problematiche dei Comuni convenzionati. Le prestazioni lavorative del Segretario saranno articolate nella seguente proporzione:

- 22 ore settimanali presso il Comune di Ponte di Piave;
- 14 ore settimanali presso il Comune di Gorgo al Monticano.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni di Ponte di Piave e Gorgo al Monticano, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - CLASSE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA

La presente convenzione è classificata in fascia 2[^] (popolazione compresa tra 10.000 e 65.000 abitanti) ai sensi dell'art. 16 ter, comma 12, del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8, e del Decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI

Il trattamento economico ed il rimborso spese spettanti al Segretario assegnato alla segreteria convenzionata sono disciplinati dalla legge e dai contratti vigenti.

Spetta in particolare al Segretario comunale, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiuntiva per segreteria convenzionata, calcolata secondo il vigente C.C.N.L., ed il rimborso, secondo le vigenti disposizioni, delle spese di viaggio effettivamente sostenute e regolarmente documentate dal Segretario per l'accesso, nella stessa giornata lavorativa, alla sede del Comune convenzionato.

Il trattamento economico del Segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze e ai valori fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei Segretari comunali e provinciali vigenti nel tempo.

Le spese concernenti il trattamento economico del Segretario comunale nonché quelle per la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione professionale di interesse comune e comunque le spese che non siano a

diretto carico di ciascun Comune convenzionato, saranno ripartite tra i due Comuni convenzionati nella misura proporzionata alle ore settimanali stabilite all'art. 5 della presente convenzione.

Il Comune di Ponte di Piave assume l'onere di anticipare le retribuzioni spettanti al Segretario, che non siano a diretto carico del Comune di Gorgo al Monticano, nonché il relativo versamento degli oneri previdenziali e assistenziali e quant'altro attiene al servizio convenzionato, recuperando dal Comune di Gorgo al Monticano la quota proporzionalmente dovuta, con cadenza di norma annuale.

La valutazione ai fini della retribuzione di risultato del Segretario sarà oggetto di confronto fra i Sindaci dei Comuni convenzionati. La spesa per la suddetta retribuzione sarà liquidata dal comune capo convenzione.

Gli oneri relativi a funzioni ulteriori oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, conferite al Segretario comunale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d), del decreto legislativo n. 267/2000, sono interamente a carico del Comune interessato.

ART. 8 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

Le assenze del Segretario comunale per ferie, congedi straordinari e quant'altro sono comunicate dal Segretario ai Sindaci dei Comuni di Ponte di Piave e Gorgo al Monticano secondo quanto previsto dal vigente CCNL. Alla sostituzione del Segretario Comunale, in caso di impedimento o di assenza, provvederà il Vicesegretario della segreteria convenzionata nominato dal Sindaco capo convenzione o altro Segretario nominato dal Sindaco capo convenzione.

ART. 9 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra i due Comuni convenzionati sono costituite da contatti e/o incontri periodici tra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Ogni segnalazione inerente il servizio, da inoltrare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, verrà effettuata dal Comune di Ponte di Piave.

ART. 10 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2023 o comunque dalla data di presa d'atto da parte della Prefettura di Venezia ed è da intendersi valida fino al 31 dicembre 2027.

La convenzione può essere sciolta, in qualunque momento, per una delle seguenti cause:

- a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle amministrazioni comunali convenzionate;
- b) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali convenzionate da adottarsi con deliberazione consiliare con un preavviso di almeno 60

giorni.

Prima della scadenza la Convenzione potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo o per un periodo da concordare.

Dalla data della cessazione della convenzione, il Segretario dell'ufficio già convenzionato ricoprirà automaticamente la sede di segreteria del Comune di Ponte di Piave.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi della vigente legge in materia di registrazione di atti.

ART. 12 - RINVIO A NORME

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà trasmessa all'Albo dei Segretari comunali e provinciali – Sezione regionale del Veneto per i conseguenti provvedimenti.

Per il Comune di Ponte di Piave
Il Sindaco *pro tempore*

Per il Comune di Gorgo al Monticano
Il Sindaco *pro tempore*
